

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 401, 200 e 226-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 dicembre 1979 in un testo
risultante dall'unificazione*

DEL

DISEGNO DI LEGGE (n. 401)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro della Difesa

(RUFFINI)

E DEI

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GHERBEZ Gabriella, MORANDI, BERTI, CONTERNO DEGLI
ABBATI Anna Maria, MERZARIO, ROSSANDA Marina (200); MANCINO (226)**

*modificato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, af-
fari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 15
gennaio 1980 (V. Stampato n. 1147)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 gennaio 1980*

**Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici
per causa di servizio**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Ai mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da invalidità contemplate nella tabella E, lettere A, n. 2, e A-bis, n. 3, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concessa una indennità per una volta tanto nelle seguenti misure:

lettera A, n. 2, lire 40.000.000;

lettera A-bis, n. 3, lire 25.000.000.

Per il personale militare di leva titolare di pensione o assegno privilegiato per le invalidità di cui al precedente comma l'indennità prevista dal comma stesso è aumentata dell'importo corrispondente all'equo indennizzo stabilito dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive modificazioni ed integrazioni, per i militari di truppa.

Art. 2.

Per le particolari cure fisioterapiche e per la occorrente dotazione di attrezzature tecniche per i mutilati e gli invalidi per servizio ascritti alla tabella E, lettera A, n. 2, è concessa un'indennità speciale nella misura mensile di lire 250.000.

Detta indennità è corrisposta nella misura di lire 100.000 mensili agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, n. 3.

Art. 3.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella E, lettere A, n. 2, e A-bis, n. 3, sono rimborsate dall'amministrazione le spese di viaggio, comprese quelle relative all'accompagnatore, per interventi, prestazio-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ni e visite di controllo presso istituti rieducativi o assistenziali anche all'estero ove tali non esistano nel territorio nazionale.

Le spese di degenza e cura in detti istituti, sino a quando non saranno a carico dell'unità sanitaria locale, sono anticipate dall'amministrazione, salvo recupero, nel limite di quattro quinti, mediante ritenute operate sulle indennità di cui al precedente articolo 2 e all'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

Art. 4.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella E, lettera A, n. 2, fermo restando il diritto ad un secondo accompagnatore militare secondo le modalità previste all'articolo 3, sesto comma, della legge 25 luglio 1975, n. 361, compete, limitatamente ai periodi di non degenza presso istituti di cura, l'assegnazione di un terzo accompagnatore.

Art. 5.

Ai mutilati ed invalidi per servizio che cessano dal servizio per una delle infermità indicate al precedente articolo 1 è assegnato, all'atto della cessazione dal servizio e fino al riconoscimento del diritto alla pensione o assegno privilegiato ordinario, uno degli accompagnatori previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1979, valutato in lire 3.000 milioni, si provvede quanto a lire 1.800 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previ-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979, valutato in lire 3.000 milioni, si provvede a carico del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sione del Ministero del tesoro per l'anno 1978 e quanto a lire 1.200 milioni mediante riduzione del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1979.

All'onere valutato in lire 1.800 milioni, relativo all'anno 1980, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 6856 per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 1.200 milioni l'apposito accantonamento e per lire 1.800 milioni parte dell'accantonamento predisposto per « Censimenti ISTAT generali ».

Identico.

Identico.